DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(97/32/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2] in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato IV, capitolo primo della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zootecnici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne di Bilthoven, Paesi Bassi, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'allegato IV, capitolo II della suddetta direttiva; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei compiti in parola da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di nove mesi, decorrente dal 1° aprile 1996; che la scelta di questa data è motivata dalla necessità di tener conto dei lavori effettuati dal laboratorio a partire da tale data e di valutare la capacità del laboratorio stesso a realizzare in modo efficace questi lavori;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [5];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle di cui all'allegato IV, capitolo II della direttiva 92/117/CEE.

Articolo 2

Il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne di Bilthoven, Paesi Bassi, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 75 000 ECU per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1996.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

— 70 % a titolo di anticipo su richiesta dei Paesi Bassi,

— il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte dei Paesi Bassi, entro il 1° marzo 1997.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.
[4] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[5] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 6

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione